



5.1.01.07

1° gennaio 2017

Ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse di parcheggio

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- gli artt. 107 e 192 LOC, l'art. 44 RALOC e gli artt. 127 e 131 del Regolamento comunale;
- gli artt. 2 e 16 g) del Regolamento comunale sui Beni Amministrativi della Città di Mendrisio del Regolamento comunale sui beni amministrativi,

emana

le seguenti disposizioni concernenti le tasse di parcheggio nel territorio della Città di Mendrisio.

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

1. La presente ordinanza stabilisce le tasse per i posteggi pubblici ubicati nel territorio della Città di Mendrisio.

Art. 2 Definizioni

1. Per posteggi di primo livello si intendono le aree di posteggio il cui tempo di sosta viene controllato tramite barriera automatica e più precisamente:
 - Autosilo Comunale in Via Zorzi
 - Autosilo Municipio in Via Municipio (piani -1 e -2)
 - Autosilo Piazzale alla Valle
 - Parcheggio Campo Sportivo
 - Autosilo Liceo
 - Autosilo SUPSI P+R
2. Per posteggi di secondo livello si intendono le aree di posteggio il cui tempo di sosta viene controllato tramite parchimetri di tipo singolo, multiplo o collettivo, allo scopo di garantire la rotazione.

CAPITOLO 2

Posteggi di primo livello

Art. 3 Fasce orarie

1. Per i parcheggi di primo livello sono previste le seguenti fasce orarie:
 - diurna 08.00 – 19.00 o 07.00 – 19.00
 - notturna 19.00 – 08.00 o 19.00 – 07.00

Art. 4 Tasse di parcheggio

1. Per i parcheggi di primo livello, si applicano le seguenti tariffe:

a) Tariffa diurna

Autosilo/ parcheggio	Tempo (ore)	Tariffa (Fr.)
Autosilo Comunale	½	-
	1	0.50
	1.5	1.00
	2	1.50
	2.5	2.00
	3	3.50
	4	5.00
	Ogni ½ ora successiva	1.00

Autosilo/ parcheggio	Tempo (ore)	Tariffa (Fr.)
Autosilo Municipio	½	1.00
	1	2.00
	2	3.50
	3	5.00
	4	6.50
	Ogni ½ ora successiva	1.00

Autosilo/ parcheggio	Tempo (ore)	Tariffa (Fr.)
Autosilo Piazzale alla Valle	½	0.50
	1	1.00
	1.5	2.00
	2	3.00
	2.5	4.00
	3	5.00
	3.5	9.00
	4	9.00
	4.5	13.00
	5	13.00
	Ogni ½ successiva	1.50

Autosilo/ parcheggio	Tempo (ore)	Tariffa (Fr.)
Parcheggio Campo Sportivo	½	1.00
	1	2.00
	2	3.50
	3	5.00
	4	6.50
	Ogni ½ ora successiva	1.00

Autosilo/ parcheggio	Tempo (ore)	Tariffa (Fr.)
Autosilo Liceo	15 min.	-
	1	1.00
	2	2.00
	3	3.50
	4	5.00
	Ogni ora successiva	1.00

Autosilo/ parcheggio	Tempo (ore)	Tariffa (Fr.)
Autosilo SUPSI P+R	½	-
	1	0.50
	2	1.50
	3	3.50
	4	5.00
	Ogni ½ ora successiva	1.00

b) Tariffa notturna

Autosilo/ parcheggio	Tempo (ore)	Tariffa (Fr.)
Autosilo Comunale	1	0.50
Autosilo Municipio	massimo	2.00
Autosilo Piazzale alla Valle		
Parcheggio Campo Sportivo		
Autosilo Liceo		
Autosilo SUPSI P+R		

c) Abbonamenti di posteggio:

Autosilo/ parcheggio	Tipologia	Tariffa (Fr.) IVA esclusa
Autosilo Comunale	Autorizzazione diurna (07.00 – 19.00) senza assegnazione di posto	120.00 (mese)
	Autorizzazione generale senza assegnazione di posto	140.00 (mese)
	Autorizzazione generale con assegnazione di posto	150.00 (mese)
	Autorizzazione notturna (18.00 – 08.00)	40.00 (mese)
	Abbonamento P+R	Non previsto

Autosilo/ parcheggio	Tipologia	Tariffa (Fr.) IVA esclusa
Autosilo Municipio	Autorizzazione generale con assegnazione di posto	140.00 (mese)

Autosilo/ parcheggio	Tipologia	Tariffa (Fr.) IVA esclusa
Parcheggio Campo Sportivo	Autorizzazione generale senza assegnazione di posto	70.00 (mese)

Autosilo/ parcheggio	Tipologia	Tariffa (Fr.)
Autosilo SUPSI P+R	Autorizzazione diurna (07.00 – 19.00) senza assegnazione di posto	120.00 (mese) /IVA esclusa
	Autorizzazione generale senza assegnazione di posto	140.00 (mese) /IVA esclusa
	Autorizzazione generale con assegnazione di posto	Non previsto
	Autorizzazione notturna (18.00 – 08.00)	40.00 (mese) /IVA esclusa
	Abbonamento P+R * * previa verifica dell'esistenza di un abbonamento FFS / SwissPass valido	120.00 (mese) /IVA inclusa 1'200.00 (annuo) /IVA inclusa

2. La tariffa diurna viene applicata durante le fasce orarie indicate all'art. 3 cpv. 1 dal Lunedì al Sabato presso tutti i posteggi di primo livello, ad eccezione del parcheggio Campo Sportivo che è applicata dal Lunedì al Venerdì.
3. La tariffa notturna viene applicata durante le fasce orarie sopra indicate dal Lunedì al Sabato e durante gli orari diurni e notturni della Domenica presso tutti i posteggi di primo livello ad eccezione del parcheggio Campo Sportivo che è gratuito Sabato e Domenica.

Art. 5 Perdita dello scontrino

L'automobilista che ha smarrito lo scontrino di parcheggio è tenuto al pagamento di una tassa di Fr. 25.--.

CAPITOLO 3

Posteggi di secondo livello

Art. 6 Fasce orarie

1. Di regola, il pagamento delle aree di parcheggio di secondo livello avviene nella fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali.
2. Se le esigenze o particolarità della zona lo richiedono, il Municipio può derogare la fascia oraria di cui al precedente capoverso, e/o estendere il pagamento anche ai giorni festivi.

Art. 7 Tasse di parcheggio

1. Le tasse nei parcheggi di secondo livello sono applicate sulla base di queste zone:

Zone		Tempo massimo di sosta	Tariffa oraria / 1 h
Zona 1	A	30 min.	Diurna Fr. 2.-- Giorni festivi e notturna gratuito
	B	60 min.	
	C	90 min.	
	D	120 min.	
Zona 2	A	30 min.	Diurna Fr. 1.-- Giorni festivi e notturna gratuito
	B	60 min.	
	C	90 min.	
	D	120 min.	
	E	da 3 a 24 h	
Zona 3	A	da 3 a 6 h	Diurna Fr. 0.50 Giorni festivi e notturna gratuito
	B	da 6 a 14 h	
	C	da 14 a 24 h	
Zona 4		48 h	Diurna Fr. 2.50 / 6 h Fr. 5.00 / 24 h Fr. 8.00 / 48 h Giorni festivi e notturna gratuito

2. Il Municipio determina l'applicazione delle suddette tariffe sulla base delle specifiche realtà, necessità o di situazioni particolari nell'area interessata (interessi commerciali, culturali, zona residenziale, ecc.).

CAPITOLO 4

Disposizioni varie finali

Art. 8 Sanzioni

1. Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle zone di parcheggio sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.
2. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con la multa.
3. Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli artt. 145 e seguenti della LOC.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Adottata con risoluzione municipale no. 2223 del 6 dicembre 2016.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 13 dicembre 2016 al 27 gennaio 2017.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Il Municipio

Modifiche art. 2, art. 4 cpv. 1, art. 5 e seguenti, adottate con RM n. 14945 del 24 novembre 2020, entrano in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2021.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 4 dicembre 2020 al 19 gennaio 2021.